



Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di n. 2 posti a tempo indeterminato e pieno nell'Area dei Funzionari - Famiglia professionale Tecnico- strumentale - nel ruolo del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Visto l'art. 97 della Costituzione della Repubblica Italiana sull'accesso alle pubbliche amministrazioni tramite concorso pubblico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3, con il quale è stato approvato il Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"* e successive modificazioni e integrazioni;

Visto, in particolare, l'articolo 35 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rubricato *«reclutamento del personale»*;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività, del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il *"Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi"*;

Visto il successivo decreto del Presidente della Repubblica del 16 giugno 2023, n. 82, concernente il *"Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi"*;

Vista la legge 7 agosto 1990, n.241, recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”* e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 *“Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”* e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, *“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo n. 165 del 2001”*, come modificato dal decreto Presidente della Repubblica 13 giugno 2023 n. 81, il quale definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti pubblici sono tenuti ad osservare;

Visto il Codice di Comportamento dell’AIFA, approvato con Delibera del CDA n. 24 del 16 settembre 2019;

Visto il *“Regolamento in materia di accesso documentale, accesso civico e accesso generalizzato” dell’Agenzia Italiana del Farmaco adottato con delibera del Consiglio di amministrazione n. 18 del 11 aprile 2022, pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia nella sezione “Amministrazione Trasparente”;*

Vista la legge 15 maggio 1997, n.127, recante *«Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;*

Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante *“Norme a favore dei privi della vista per l’ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l’assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola”;*

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante *“Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”* e successive modificazioni e, in particolare, l’art. 20, nonché la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri del 24 luglio 1999, n. 6, sull’applicazione dell’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ai portatori di handicap candidati ai concorsi pubblici;

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante *“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”*, nonché il relativo regolamento di esecuzione n. 333 del 10 ottobre 2000;

Visto l’art. 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante l’obbligo di adottare misure speciali per i soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) con riguardo alle prove scritte dei concorsi pubblici;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le disabilità del 12 novembre 2021 che, ai sensi del sopracitato articolo, individua le modalità attuative per assicurare nelle prove scritte dei concorsi pubblici indetti da Stato, regioni, province, città metropolitane, comuni e dai loro enti strumentali, a tutti i soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il *“Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche”*;

Vista la legge 11 aprile 2006, n. 198, recante *“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246”* e successive modificazioni;

Visto il D.lgs. 25 gennaio 2010, n. 5, in materia di *“Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego”*;

Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 recanti, rispettivamente, *“Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica”*, e *“Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”*;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante *“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016”*;

Viste le *“Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”*, prov. n. 243 del 15 maggio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”*;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, concernente *“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del*

Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” che modifica il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, recante *“Equiparazione tra diplomi di laurea di vecchio ordinamento (DL), lauree specialistiche (LS) e lauree magistrali (LM), ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n. 233, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, recante *“Equiparazioni tra classi delle lauree DM 509/1999 e classi delle lauree DM 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n. 233, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 novembre 2011, recante *“Equiparazione dei diplomi delle scuole dirette a fini speciali, istituite ai sensi del DPR n. 162/1982, di durata triennale, e dei diplomi universitari, istituiti ai sensi della L. n. 341/1990, della medesima durata, alle lauree ex D.M. 509/99 e alle lauree ex D.M. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2012, n. 44, e successive modifiche ed integrazioni”;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante *“Codice dell'amministrazione digitale”* e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante *“Codice dell'ordinamento militare”*;

Vista la Direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante *“Linee guida sulle procedure concorsuali”*;

Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante *“Interventi per la concretezza delle azioni delle Pubbliche Amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo”*;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri della Funzione Pubblica e dell'Economia e delle Finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge n. 269 del 2003, citato, come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione e dell'Economia e delle Finanze;

Visto il vigente regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il Decreto del Ministro della salute n. 3 del 8 gennaio 2024, relativo al Regolamento sull'organizzazione e sul funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 11 del 15 gennaio 2024);

Visto il Decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024, di nomina del dott. Giovanni Pavesi, quale Direttore Amministrativo dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e ss.mm.;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 recante *“Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*;

Visti in particolare l'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 36/ 2022, il quale inserisce l'art. 35-ter nel D. Lgs. n. 165/2001, denominato *“Piattaforma Unica di reclutamento per centralizzare le procedure di assunzione nelle pubbliche amministrazioni”* e, l'art. 3 del medesimo decreto-legge n. 36/2022, il quale inserisce l'art. 35-quater nel D. Lgs. n. 165/2001, denominato *“Procedimento per l'assunzione del personale non dirigenziale”*;

Viste le *“Linee guida sulla parità di genere nell'organizzazione e gestione del rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni”* adottate dal Dipartimento della Funzione Pubblica, di concerto con quello per le pari opportunità, in attuazione di quanto previsto dall'art. 5 del predetto decreto-legge n. 36/2022;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2020, concernente la *“Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni”*;

Vista la legge 29 dicembre 2022 n. 197, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”*;

Vista la legge 30 dicembre 2023 n. 213, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”*;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”* e, in particolare l'art. 6, che ha previsto per le amministrazioni con più di 50 dipendenti l'adozione del Piano Integrato di attività e Organizzazione;

Visto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 (PIAO) dell'AIFA, e in particolare la sezione Piano Triennale dei fabbisogni del personale 2024-2026, approvato con delibera del C.d.A. n.4 del 30 gennaio 2024 e successivi aggiornamenti;

Visto il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione, adottato dall'Agenzia Italiana del Farmaco per il triennio 2024-2026 (cfr. sezione 2.3 del PIAO), pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia ai sensi dell'art. 10, c. 8, lett. a), del d.lgs. 33/2013, novellato dal D. Lgs 97/2016;

Vista la delibera del C.d.A. n. 13 del 17 aprile 2024 di approvazione dell'Aggiornamento Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 (PIAO) dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il D.P.C.M. del 29 marzo 2022, registrato dalla Corte dei conti in data 11 aprile 2022, n. 822, con il quale l'AIFA è autorizzata a indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nelle tabelle 30 e 31 che costituiscono parte integrante del medesimo provvedimento;

Vista la nota, prot. n. 118218, del 17 ottobre 2022, con la quale l'Agenzia, conformemente a quanto previsto nel proprio Piano triennale dei fabbisogni del personale 2022-2024 (cfr. Sezione 2.3 del P.I.A.O.), ha chiesto al Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero dell'Economia e delle Finanze la rimodulazione quanto autorizzato con D.P.C.M. del 29 marzo 2022 (Tabella 30), relativamente al cumulo dei budget 2016/2019, programmando, tra le altre, l'assunzione di n. 2 unità di personale a tempo indeterminato con profilo di Funzionario informatico;

Vista la nota di accoglimento della richiesta di rimodulazione, prot. n. 248713, del 2 novembre 2022, del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – e la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica, DFP-0081559-P-02/11/2022, con la quale l'Agenzia è stata autorizzata alla citata rimodulazione;

Vista la nota del 9 novembre 2022, prot. n. 128243, con la quale è stata richiesta al Dipartimento della Funzione pubblica – Ufficio per i concorsi e il Reclutamento - l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 4, comma 3 sexies, del D.L. 101/2013, a svolgere direttamente i concorsi autorizzati con rimodulazione del D.P.C.M. 29 marzo 2022;

Vista la nota 16 febbraio 2023, prot. n. 0011312, con la quale il Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio per i concorsi e il reclutamento autorizzava l'AIFA a svolgere direttamente i propri concorsi;

Tenuto conto che l'Agenzia Italiana del Farmaco intende avvalersi delle facoltà di deroga all'espletamento delle attività di cui all'art. 30 del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, prevista dall'art.3, comma 8, della legge del 19 giugno 2019 n.56;

Vista l'ipotesi di accordo Contratto collettivo integrativo del personale non dirigenziale dell'Agenzia Italiana del Farmaco per il triennio 2022-2024, sottoscritta dalla delegazione di parte pubblica dell'Agenzia e dalle OO.SS. in data 1° dicembre 2023 e nello specifico la sezione dedicata alle nuove Famiglie Professionali;

Vista la certificazione positiva dell'ipotesi di accordo in oggetto, avvenuta a seguito dell'accertamento congiunto della compatibilità economico – finanziaria e dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalle norme di legge e dalla contrattazione nazionale, effettuato – ai sensi dell'art.40-*bis*, comma 2, e dell'articolo 40, comma 3-*quiquies*, del decreto legislativo n. 165/2001 – dalla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della Funzione Pubblica con il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGOP, del 21 marzo 2024;

Vista la sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo del personale non dirigenziale dell'Agenzia Italiana del Farmaco per il triennio 2022 – 2024 sopra citato, del in data 5 aprile 2024;

Visto il Decreto-legge n. 44/2023, recante “*Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, così come modificato dal Decreto-legge n. 75/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112/2023;

Visto in particolare l'art. 1- *bis*, comma 2, del Decreto-legge n. 44/2023 sopra richiamato;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» e, in particolare, l'art. 12, comma 3, in tema di reclutamento del personale;

Considerato che l'Agenzia Italiana del farmaco ritiene necessario bandire un concorso pubblico, per esami, per il conferimento di n. 2 posti a tempo indeterminato e pieno nella Area dei Funzionari - Famiglia professionale Tecnico- strumentale - nel ruolo del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigenziale del Comparto Funzioni Centrali, relativo al triennio contrattuale 2019-2021, sottoscritto il 9 maggio 2022 nonché le disposizioni contrattuali dei precedenti CC.CC.NN.LL. tuttora vigenti;

Vista la determinazione direttoriale n. 294/2024, del 9 settembre 2024, con la quale si è provveduto all'adozione del nuovo ordinamento professionale del personale non dirigenziale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, in attuazione dell'art. 13 del C.C.N.L. Comparto Funzioni Centrali 2019-2021

DETERMINA

Art. 1

(Posti a concorso, attività e competenze)

1. È indetto un concorso pubblico, per esami, per il conferimento di n. 2 posti a tempo indeterminato e pieno nella Area dei Funzionari - Famiglia professionale Tecnico- strumentale - nel ruolo del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco.
2. La figura ricercata è chiamata a svolgere le seguenti attività:

- Istruisce e predispone pratiche amministrative relative agli atti che rientrano nell'esercizio di funzioni e poteri di competenza delle professionalità superiori o del titolare dell'ufficio;
- svolge e coordina attività di ricerca, studio e analisi delle tematiche e della normativa interna ed internazionale di competenza, formulando pareri e proposte anche normative per gli aspetti che interessano il servizio;
- elabora dati inerenti al servizio, provvedendo all'analisi critica, alla presentazione e all'interpretazione dei risultati;
- cura i rapporti con le istanze esterne nel settore di competenza, partecipa ad impegni esterni, riunioni, organi collegiali ed alle relazioni necessarie alle attività istituzionali;
- individua le soluzioni tecniche più adeguate a ciascuna casistica da trattare;

3. La figura ricercata è altresì tenuta a possedere le seguenti competenze:

- Capacità di individuare le soluzioni tecniche più adeguate a ciascuna casistica da trattare;
- capacità di analisi e valutazione, di studio, di istruttoria e ricerca nei settori di riferimento;
- capacità di coadiuvare il dirigente nella ricerca di soluzioni organizzative;
- capacità di pensiero critico;
- capacità di prendere decisioni e conseguire risultati;
- capacità di autogestione e di *problem solving*;
- capacità di lavorare con gli altri.

Art. 2

(Riserva dei posti)

1. In materia di riserva di posti si applicano le seguenti disposizioni:

a) ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, i lavoratori disabili, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 2, della medesima legge, hanno diritto alla riserva nei limiti della complessiva quota d'obbligo.

b) ai sensi degli articoli 678, comma 9, e 1014, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il 30% dei posti è riservato ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta.

c) ai sensi del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, art. 1, comma 9 bis, il 15 % dei posti è riservato a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito.

2. I titoli di riserva di cui al presente articolo, devono essere posseduti al termine di scadenza per la presentazione della domanda ed essere espressamente dichiarati nella stessa; in caso contrario non saranno tenuti in considerazione.

3. In applicazione dell'art. 5, comma 1, D.P.R. n.487/1994, così come modificato dal D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82, la riserva non può comunque superare complessivamente la metà dei posti messi a concorso.

4. Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 5 del D.P.R. n.487/1994, così come modificato dal D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82, se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo le disposizioni di legge citate nel presente articolo, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

5. I posti eventualmente non coperti per mancanza di candidati riservatari risultati idonei saranno assegnati ad altri idonei secondo l'ordine della graduatoria finale.

Art. 3

(Requisiti per l'ammissione)

Per l'ammissione al concorso i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea. Ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, come modificato dall'art. 7, comma 1, della legge n. 97/2013, sono ammessi al concorso anche i familiari dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea che non hanno la cittadinanza di uno Stato membro e che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, nonché i sopraindicati soggetti di cui al suddetto art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, devono possedere tutti i requisiti richiesti ai cittadini della Repubblica, ad eccezione della cittadinanza italiana, godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza ed avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana;

2. maggiore età;

3. Laurea triennale (L) compresa in una delle classi delle lauree L-8 Ingegneria dell'informazione; L-31 Scienze e tecnologie informatiche, nonché ogni altro titolo di studio equiparato a dette lauree in base alla normativa vigente;

- Diploma di laurea (DL) in Informatica, Scienze dell'Informazione ovvero Laurea specialistica (LS) o Laurea magistrale (LM) in una qualunque delle classi di lauree di possibile equiparazione ai sensi del D.M. 9 luglio 2009, pubblicato sulla G.U. – serie generale- n. 233 del 7 ottobre 2009, nonché ogni altro titolo di studio equipollente a dette lauree in base alla normativa vigente. I titoli universitari conseguiti all'estero saranno considerati utili purché riconosciuti equivalenti ad uno dei sopracitati titoli italiani. In tal caso, il candidato deve espressamente dichiarare nella propria domanda di partecipazione, a pena d'esclusione, gli estremi del provvedimento di equivalenza, ovvero di aver avviato l'iter per il riconoscimento dell'equivalenza del proprio titolo di studio, come previsto dalla normativa vigente;

4. iscrizione nelle liste elettorali;

5. godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;

6. idoneità fisica all'impiego. L'Agenzia ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso in base alla normativa vigente;

7. non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione ovvero il mantenimento di un rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione;

8. non essere stati destituiti o dispensati o licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da altro impiego statale, per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ai sensi dell'art.127, primo comma, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3;

9. posizione regolare nei confronti degli obblighi militari, limitatamente ai candidati per i quali sia previsto tale obbligo;

10. i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.

Art. 4

(Presentazione delle domande – termini e modalità)

1. Il candidato dovrà produrre la propria domanda di partecipazione al concorso esclusivamente in via telematica, tramite il “*Portale unico del reclutamento*”, raggiungibile al link www.InPA.gov.it, entro il termine perentorio di 30 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul medesimo Portale.

2. La data di presentazione *on line* della domanda di partecipazione al concorso è certificata e comprovata da apposita ricevuta scaricabile, al termine della procedura di invio, dal Portale “inPA” che, allo scadere del suddetto termine ultimo per la presentazione della domanda, improrogabilmente non permette più l’accesso alla procedura di candidatura e l’invio della domanda di partecipazione. La ricevuta stampata dovrà essere conservata per poi essere consegnata, dal candidato, al momento della identificazione dello stesso, per l’effettuazione della prova preselettiva prevista dall’art. 6 del presente bando o, in mancanza di preselezione, al momento della prova scritta di cui al successivo art.8.

Ai fini della partecipazione al concorso, in caso di più invii della domanda di partecipazione, si terrà conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private d’effetto.

3. I candidati interessati a partecipare alla procedura dovranno accedere sul “*Portale unico del reclutamento*”, effettuare la registrazione inserendo le proprie informazioni e inviare la propria candidatura. Si raccomanda a tutti i candidati di prestare la massima attenzione nella compilazione di tutti i campi presenti nel modulo di candidatura su detto portale. Occorre precisare che, all’atto della registrazione sul portale, l’interessato compila i campi relativi a tutte le generalità anagrafiche ivi richieste, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’articolo 46 del DPR 445/2000, indicando un indirizzo PEC o un domicilio digitale certificato a lui intestato al quale intende ricevere ogni comunicazione relativa alla procedura stessa, unitamente ad un recapito telefonico. La registrazione al Portale è gratuita e può essere realizzata esclusivamente mediante i sistemi di identificazione di cui all’articolo 64, commi 2-quater e 2-nonies, del decreto legislativo n. 82 del 2005 (SPID, CNS, CIE ed eIDAS). La domanda di partecipazione generata dal sistema deve contenere l’attestazione del possesso di tutti i requisiti di partecipazione previsti. L’Agenzia si riserva di verificare d’ufficio la veridicità delle dichiarazioni rese. Qualora dagli accertamenti effettuati emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, verrà disposta l’esclusione del dichiarante dalla procedura. L’Agenzia si riserva di richiedere ai candidati documentazione integrativa o chiarimenti.

4. Nella domanda di ammissione il candidato dovrà indicare:

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica, numero telefonico;

b) cittadinanza;

c) il luogo di residenza (indirizzo, comune e codice di avviamento postale);

d) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto (solo per i cittadini italiani) o lo Stato di appartenenza per i cittadini degli altri Paesi;

e) il titolo di studio posseduto tra quelli previsti dal presente bando, con l’indicazione dell’anno e dell’Università in cui è stato conseguito. Coloro che abbiano conseguito detto titolo all’estero devono espressamente dichiarare nella propria domanda di partecipazione, a pena d’esclusione, gli estremi del provvedimento di equivalenza, ovvero di aver avviato l’iter per il riconoscimento dell’equivalenza del proprio titolo di studio, come previsto dalla normativa vigente;

f) il godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;

g) l'idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce;

h) l'assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso. In caso contrario indicare le condanne riportate, le date di sentenza dell'autorità giudiziaria (da indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale o non menzione, ecc.) nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti;

i) di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere stato dichiarato decaduto o licenziato da altro impiego statale ai sensi della normativa contrattuale, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ai sensi dell'art.127, primo comma, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3. In caso contrario il candidato deve indicare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego;

l) la posizione regolare nei confronti degli obblighi militari limitatamente ai candidati per i quali sia previsto tale obbligo;

m) l'eventuale possesso dei titoli di preferenza, o di precedenza a parità di merito, previsti dall'art.5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.487 così come modificato dal D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82, nonché il titolo di preferenza previsto dall'art. 73, comma 14, del DL 21 giugno 2013 n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Tali titoli, qualora non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria finale;

n) l'eventuale condizione di portatore di handicap e il tipo di ausilio necessario per l'espletamento delle prove concorsuali nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per il sostenimento delle medesime prove. Il candidato diversamente abile che necessita del predetto ausilio ovvero degli anzidetti tempi aggiuntivi dovrà inviare all'Agenzia Italiana del Farmaco all'indirizzo di posta certificata concorsi@pec.aifa.gov.it ovvero a mezzo raccomandata all'indirizzo: Agenzia Italiana del Farmaco - via del Tritone 181 - 00187 Roma, - Area Amministrativa - Settore Risorse Umane - Ufficio reclutamento e formazione, incarichi e rapporti di lavoro flessibile, prima dello svolgimento dell'eventuale prova preselettiva o, in mancanza di questa, prima della prova scritta prevista dal presente bando, idonea certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio ai sensi degli artt. 4 e 20 della legge n. 104 del 1992 che specifichi la natura del proprio handicap nonché copia di un documento d'identità. È fatto comunque salvo il requisito dell'idoneità fisica, di cui all'art. 3, comma 5 del presente bando;

o) l'eventuale condizione di invalidità uguale o superiore all'80% (in presenza della quale ai sensi dell'art. 20, comma 2 bis, della legge 104/1992, il candidato non è tenuto a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista);

p) l'eventuale condizione di soggetto con disturbi specifici di apprendimento (DSA), in presenza della quale, ai sensi del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le disabilità del 12 novembre 2021, è assicurata la possibilità di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo (di cui all'art. 4 del menzionato decreto), nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle prove (di cui all'art. 5 del menzionato decreto). I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento dovranno fare esplicita richiesta della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione delle proprie necessità, che deve essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La

documentazione deve essere inviata, entro 10 giorni antecedenti la data della prova oggetto di interesse, all'indirizzo di posta certificata concorsi@pec.aifa.gov.it ovvero a mezzo raccomandata all'indirizzo: Agenzia Italiana del Farmaco - via del Tritone 181 - 00187 Roma, - Area Amministrativa - Settore Risorse Umane - Ufficio reclutamento e formazione, incarichi e rapporti di lavoro flessibile. L'adozione delle misure di cui al comma 1 sarà determinata ad insindacabile giudizio della Commissione giudicatrice sulla scorta della documentazione esibita e comunque nell'ambito delle modalità individuate dal decreto interministeriale del 12 novembre 2021;

q) di avere ottima conoscenza della lingua italiana (solo per i candidati stranieri);

5. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, le dichiarazioni rese nella suddetta domanda di ammissione avranno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art.76 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445;

6. A norma dell'articolo 71 del citato Testo Unico, l'Agenzia potrà effettuare, in qualunque momento, idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle predette dichiarazioni sostitutive con le conseguenze di cui ai successivi articoli 75 e 76, in caso di dichiarazioni rispettivamente non veritiere o mendaci;

7. L'Agenzia Italiana del Farmaco non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento di comunicazioni dipendenti da inesatta o incompleta indicazione dell'indirizzo riportato nella domanda da parte del candidato ovvero da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dello stesso, né per disguidi postali, telegrafici o informatici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore;

8. Nel caso in cui le prove d'esame siano precedute dal test di preselezione di cui al successivo articolo 6, l'Agenzia verificherà la validità delle domande solo dopo lo svolgimento del medesimo e limitatamente ai candidati che lo abbiano superato. La mancata esclusione dalla partecipazione al test di preselezione o alle successive prove non costituisce garanzia della regolarità della domanda presentata né sana le irregolarità della stessa;

9. Gli aspiranti, infine, dovranno esprimere il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità previste dalla normativa vigente;

10. Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla procedura di iscrizione on line, i candidati devono utilizzare esclusivamente, e previa lettura della guida alla compilazione della domanda presente in *home page* e delle relative FAQ, l'apposito modulo di assistenza presente sul Portale "inPA". Non è garantita la soddisfazione entro il termine di scadenza previsto per l'invio della domanda di partecipazione delle richieste inviate nei tre giorni antecedenti il medesimo termine. Le richieste pervenute in modalità differenti da quelle sopra indicate non potranno essere prese in considerazione;

11. Per le richieste di assistenza di tipo amministrativo, i candidati possono contattare il seguente numero telefonico 06 59784530, in alternativa la richiesta può essere inviata alla casella di posta elettronica: concorsi@aifa.gov.it;

12. Le comunicazioni di eventuali cambiamenti del recapito indicato nella domanda, verificatisi dopo la scadenza dei termini per l'iscrizione alla procedura concorsuale, dovranno pervenire, tramite posta certificata, all'indirizzo di posta certificata concorsi@pec.aifa.gov.it ovvero a mezzo raccomandata all'indirizzo: Agenzia Italiana del Farmaco - via del Tritone 181 - 00187 Roma, - Area Amministrativa - Settore Risorse Umane - Ufficio reclutamento e formazione, incarichi e rapporti di lavoro flessibile;

13. Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il luogo e il calendario della prova scritta, della prova orale e i relativi esiti, è effettuata attraverso il Portale "inPA" raggiungibile

al link www.InPA.gov.it e sul sito istituzionale dell'Agenzia Italiana del Farmaco all'indirizzo internet www.aifa.gov.it.

Art. 5

(Irricevibilità delle domande e cause di esclusione dal concorso)

- 1.** Non sono prese in considerazione le domande presentate in difformità alle modalità di cui all'art. 4.
- 2.** Sono esclusi dal concorso i candidati che non siano in possesso di uno o più tra i requisiti indicati all'art. 3 del presente bando.
- 3.** Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Agenzia può disporre l'esclusione dei candidati, in qualsiasi momento della procedura del concorso, ove venga accertata la mancanza dei requisiti di ammissione al concorso stesso alla data di scadenza del termine per l'invio delle domande di partecipazione; nonché la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente provvedimento.
- 4.** L'eventuale esclusione dal concorso verrà comunicata all'interessato.

Art. 6

(Preselezione e calendario delle prove)

- 1.** In relazione al numero delle domande pervenute l'Agenzia si riserva la facoltà di effettuare una prova preselettiva, che consisterà in un test di n. 60 (sessanta) domande a risposta multipla, da risolvere in 60 (sessanta) minuti, e avrà ad oggetto le materie previste al successivo art. 8 del presente bando di concorso
- 2.** Ai fini della predisposizione delle domande a risposta multipla, l'Amministrazione può avvalersi di operatori specializzati nel settore.
- 3.** Si rappresenta che non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova.
- 4.** La prova preselettiva sarà valutata assegnando il seguente punteggio:
 - punti 1 per ogni risposta esatta;
 - punti -0,33 per ogni risposta errata;
 - punti 0 per ogni risposta omessa.Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del punteggio finale nella graduatoria di merito del concorso.
- 5.** Con avviso pubblicato in data 28 marzo 2025 tramite il "*Portale unico del reclutamento*" (inPA) e sul sito istituzionale dell'Agenzia Italiana del Farmaco verranno date comunicazioni riguardo alle modalità di svolgimento della prova preselettiva; tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. Per l'espletamento della preselezione l'Agenzia potrà avvalersi anche di aziende specializzate in selezione di personale sempre nel rispetto della normativa riguardante il trattamento dei dati.
- 6.** I candidati dovranno presentarsi a sostenere la prova preselettiva senza altro preavviso o invito, secondo le indicazioni contenute nel già menzionato avviso pubblicato secondo le modalità sopra descritte.
- 7.** La mancata partecipazione alla prova preselettiva nella data e nell'ora di inizio stabilita, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore comporterà l'esclusione dal concorso.
- 8.** Effettuata la preselezione, saranno ammessi alla prova scritta i candidati che, risulteranno collocati in graduatoria entro i primi 20 (venti) posti. Saranno ammessi, altresì, tutti i candidati aventi il medesimo punteggio del candidato collocatosi al ventesimo posto. Il punteggio conseguito non concorrerà alla formazione del voto finale di merito.

9. L'esito della prova preselettiva, unitamente al calendario della prova scritta, verrà reso noto on-line attraverso il Portale "inPA" e sul sito istituzionale dell'Agenzia Italiana del Farmaco. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. Almeno quindici giorni prima dell'inizio della prova scritta ai candidati ammessi sarà, inoltre, inviata apposita comunicazione, all'indirizzo comunicato in domanda, della data e del luogo e delle modalità in cui dovranno sostenere la prova medesima.

10. Ai sensi dell'art. 20, comma 2 bis, della legge 104/1992, il candidato portatore di handicap affetto da invalidità uguale o superiore all'80% non è tenuto a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista.

11. Nel caso in cui non sia necessario effettuare la preselezione, con l'avviso pubblicato in data 28 marzo 2025 attraverso il Portale "inPA" e sul sito istituzionale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, i candidati saranno informati del giorno, dell'ora e del luogo e delle modalità in cui si svolgerà la prova scritta stabilita nel successivo articolo 8. Qualora, infine, per motivi organizzativi, non sia possibile fissare il calendario d'esame nel medesimo avviso, pubblicato in data 28 marzo 2025, sarà comunicato l'eventuale rinvio.

12. Nell'ipotesi in cui non sia necessario effettuare la preselezione, i candidati si presenteranno a sostenere le prove scritte, sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, senza altro preavviso o invito, secondo le indicazioni contenute nell'avviso pubblicato in data 28 marzo 2025 attraverso il Portale "inPA" e sul sito istituzionale dell'Agenzia Italiana del Farmaco.

13. L'esito delle prove scritte, unitamente al calendario della prova orale, verrà reso noto on-line attraverso il Portale "inPA" e sul sito istituzionale dell'Agenzia Italiana del Farmaco. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. Ai candidati ammessi alla prova orale sarà data comunicazione, con almeno venti giorni di anticipo, della data fissata per l'effettuazione della prova stessa. In detta comunicazione saranno riportate le votazioni conseguite nelle due prove scritte.

14. La prova orale si svolgerà presso l'Agenzia Italiana del Farmaco o altra sede idonea, in un'aula aperta al pubblico, salvo eventuali diverse indicazioni.

15. Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento, nonché della ricevuta stampata che attesti l'avvenuta iscrizione alla procedura del presente avviso.

Art. 7

(Commissione esaminatrice)

1. Con successiva determina del Direttore Amministrativo sarà nominata la commissione esaminatrice, prevista dall'art. 9 del D.P.R. n. 487/1994, così come modificato dal D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82, garantendo il rispetto delle situazioni di incompatibilità, pari opportunità, parità di genere, previste dagli artt. 35 e 57 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

2. La commissione esaminatrice potrà essere integrata da un componente esperto nella lingua inglese ai fini dell'espletamento della prova orale di cui al successivo art.8.

3. La commissione esaminatrice potrà, altresì, essere integrata da un componente specialista in psicologia e/o risorse umane.

4. Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 8, del D.P.R. 487/1994, così come modificato dal D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82, la commissione esaminatrice dispone, complessivamente, di 90 punti così ripartiti:

a) 30 punti per la prima prova scritta;

b) 30 punti per la seconda prova scritta;

c) 30 punti per la prova orale.

5. Il punteggio finale è determinato dalla somma dei voti conseguiti nelle due prove scritte e nella votazione conseguita nella prova orale.

6. La commissione esaminatrice stabilisce preventivamente i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi da attribuire alle singole prove.

Art. 8 **(Prove d'esame)**

1. Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in una prova orale.

Le due prove scritte, di cui almeno una teorico-pratica, riguardano le seguenti aree di conoscenza:

- a)** l'ingegneria del software, le pratiche di modellazione (con particolare riferimento all'UML), lo sviluppo del software;
- b)** architetture, dimensionamento e gestione delle reti e dei sistemi di comunicazione; c) architettura dei sistemi di elaborazione;
- c)** metodologie e strumenti di project management innovativi (Agile, Lean, Design Thinking);
- d)** tecniche e metodi di gestione della qualità del software;
- e)** fondamenti di cybersecurity, con particolare riferimento a tattiche, tecniche e procedure di difesa;
- f)** architettura e progettazione di sistemi in cloud computing;
- g)** Strutture di dati, database relazionali e NoSQL;
- h)** Architettura a servizi e microservizi;
- i)** Ambienti di esecuzione e di gestione (DevOps, Continuous Integration, Continuous Delivery);
- l)** fondamenti di intelligenza artificiale, modelli supervisionati e non supervisionati;
- m)** piano triennale per l'informatica nella P.A.;
- n)** norme sull'Amministrazione digitale.

2. La prima prova scritta consiste in un elaborato relativo alla definizione complessiva di un progetto nell'ambito della realizzazione, conduzione e gestione dei sistemi informativi della Pubblica Amministrazione. La prova è diretta ad accertare le capacità tecniche e organizzative, orientate al problem-solving, del candidato.

3. La seconda prova scritta consiste in una serie di quesiti a risposta sintetica, di natura progettuale e manageriale, volti ad accertare sia la cultura generale nel settore informatico, sia la capacità nella pianificazione, progettazione, realizzazione e conduzione di progetti complessi in ambito informatico, con particolare riferimento al settore pubblico.

4. La durata di ciascuna delle due prove scritte è stabilita dalla commissione esaminatrice.

5. Durante le prove i candidati non possono disporre di carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative commentate, testi, appunti di qualsiasi natura e telefonini cellulari o altri dispositivi, idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli matematici. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza dispone l'immediata esclusione dal concorso.

6. Sono ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato in ciascuna prova scritta un punteggio non inferiore a 21/30.

7. La Commissione esaminatrice, qualora durante la valutazione del compito della prima prova scritta abbia attribuito ad esso un punteggio inferiore a quello minimo stabilito, non procede alla correzione della seconda prova.

8. Le prove scritte saranno redatte in modalità digitale, attraverso la strumentazione fornita per lo svolgimento delle stesse.

9. La prova orale consiste in un colloquio interdisciplinare volto ad accertare la preparazione, la capacità professionale, le attitudini, le motivazioni individuali e lo stile comportamentale del candidato, nonché sulle aree di conoscenza delle prove scritte, sull'attività istituzionale dell'AIFA e il suo funzionamento, organizzazione e funzioni dell'EMA.

10. Nell'ambito della prova orale sarà accertata la conoscenza a livello avanzato della lingua inglese tramite la lettura, la traduzione di testi e la conversazione in tale lingua.

11. La Commissione esaminatrice, prima dell'inizio di ciascuna sessione della prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato con estrazione a sorte.

12. La prova orale si intenderà superata se i candidati avranno ottenuto la votazione di almeno 21/30.

13. Le sedute della prova orale sono pubbliche. Al termine di ogni seduta la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede d'esame. In caso di prova orale in forma telematica l'elenco sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione verrà pubblicato sul "Portale unico del reclutamento" (InPA), raggiungibile al link www.InPA.gov.it e sul sito istituzionale dell'Agenzia Italiana del Farmaco all'indirizzo internet www.aifa.gov.it

Art. 9

(Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria finale)

1. Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice formula la graduatoria di merito sulla base del punteggio complessivo determinato ai sensi dell'art. 7, comma 4 del presente bando. In caso di parità di punteggio si applicano le disposizioni previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.487, così come modificato dal D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82 e dall'art 73, comma 14, del DL 21 giugno 2013 n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, relativamente ai titoli di preferenza e precedenza già dichiarati nella domanda di partecipazione e posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

2. In conformità a quanto disposto dall'articolo 6 del suindicato decreto, la percentuale di rappresentatività dei generi alla data del 31 dicembre 2023, per la qualifica prevista nel presente bando di concorso, per il genere femminile è pari al 74% e per il genere maschile è pari al 26%. Pertanto, posto che il differenziale tra i generi risulta superiore al 30%, trova applicazione il titolo di preferenza di cui all'articolo 5, comma 4, lettera o) del DPR 16 giugno 2023 n.82, in favore del genere meno rappresentato.

3. Non saranno presi in considerazione titoli di preferenza o precedenza non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso.

4. Verificata la regolarità del procedimento concorsuale, con determina del Direttore Amministrativo dell'Agenzia Italiana del Farmaco sarà approvata la graduatoria finale e saranno dichiarati i vincitori del concorso.

5. La graduatoria finale del concorso sarà pubblicata sul "Portale unico del reclutamento" (inPA), raggiungibile al link www.InPA.gov.it e sul sito istituzionale dell'Agenzia Italiana del Farmaco all'indirizzo internet www.aifa.gov.it.

6. Dalla data di pubblicazione della graduatoria decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 10

(Accertamento del possesso dei requisiti e assunzione dei vincitori)

1. Il vincitore del concorso, nel rispetto della normativa in materia di assunzione nel pubblico impiego, sarà invitato a stipulare un contratto individuale di lavoro a norma delle disposizioni contrattuali vigenti al momento dell'assunzione.
2. Il vincitore del concorso è assunto in prova, presso la sede dell'Agenzia Italiana del farmaco con sede in Roma, con riserva di accertamento dei requisiti prescritti, con l'inquadramento di cui all'articolo 1.
3. Il vincitore del concorso dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere altro rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato con altro ente pubblico o privato, e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165. In caso contrario, dovrà essere espressamente presentata dichiarazione di opzione per l'impiego presso l'Agenzia Italiana del Farmaco.
4. L'assunzione in ruolo è subordinata al compimento, con esito positivo, del prescritto periodo di prova pari a quattro mesi di servizio effettivo. Il periodo di prova, se concluso favorevolmente, viene computato come servizio di ruolo effettivo. Ove l'esito sia sfavorevole, viene dichiarata la risoluzione del rapporto. Il periodo di prova decorre dal giorno di effettivo inizio del servizio ed è prolungato per un periodo di tempo eguale a quello in cui il dipendente sia stato assente, a qualunque titolo, dal servizio stesso.
5. L'accettazione dell'assunzione non può in alcun modo essere condizionata, pena la decadenza dal diritto di assunzione. All'atto dell'accettazione dell'assunzione, il candidato vincitore assume l'impegno ad osservare il Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dal decreto, 13 giugno 2023, n. 81 e del codice di comportamento dei dipendenti dell'AIFA.
6. Il vincitore del concorso che non si presenti, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito dall'Agenzia, per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e per la relativa assunzione in servizio sarà considerato rinunciatario.
7. Il vincitore del concorso sarà assegnato agli uffici dell'Agenzia Italiana del Farmaco in base alle esigenze di servizio esistenti al momento dell'assunzione.
8. L'Agenzia ha facoltà di sottoporre a visita medica i vincitori del concorso per accertarne l'idoneità fisica all'impiego.

Art. 11

(Accesso agli atti del concorso)

1. L'accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali è differito fino alla conclusione della relativa procedura, fatta salva la garanzia della visione degli atti, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

Art.12

(Trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Reg. EU 2016/679) i dati personali forniti dai candidati in sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti a tal fine dall'Agenzia Italiana del Farmaco in qualità di titolare del trattamento, sono raccolti e conservati presso la suddetta Agenzia (con sede in Roma, Via Del Tritone n. 181 – e-mail: presidenza@aifa.gov.it; centralino +39 06 5978401) e possono essere trattati, anche tramite strumenti informatici e telematici, ai soli fini e nei limiti dell'espletamento del concorso e, successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità

e nei limiti inerenti alla gestione del rapporto di impiego, nel rispetto del suddetto Regolamento, delle disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento citato, nonché delle vigenti normative in materia di concorsi pubblici e trasparenza amministrativa, nei modi, per il tempo necessario e nei limiti di cui alle predette norme e delle predette finalità e/o di quelle connesse alle pubbliche funzioni esercitate.

2. I suddetti dati possono essere comunicati unicamente a coloro che sono direttamente preposti a funzioni inerenti alla gestione delle procedure selettive, ivi compresi soggetti terzi, al personale dell'Agenzia e alle amministrazioni pubbliche interessate alla posizione giuridico-economica dell'interessato, anche ai fini della verifica di quanto dichiarato, nonché ad altri soggetti pubblici e privati quando ciò sia previsto da disposizioni di legge o di regolamento ovvero dal presente bando.

3. Il conferimento di tali dati è necessario ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione e comportare l'esclusione dal concorso.

4. I candidati potranno esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al Regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del medesimo regolamento, tra cui l'accesso, la rettifica o la cancellazione dei propri dati personali, la limitazione al trattamento, l'opposizione al trattamento, nonché il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei medesimi dati personali, quale autorità di controllo, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

5. Il titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia Italiana del Farmaco, nella persona del Legale Rappresentante.

6. Il trattamento dei dati avverrà a cura del personale preposto alla procedura concorsuale presso l'Agenzia e dei componenti della Commissione esaminatrice, ovvero a cura dei soggetti terzi ai quali saranno affidate funzioni inerenti alla gestione delle procedure selettive. Il Responsabile per la protezione dei dati personali ("RPD") dell'Agenzia è contattabile, per le finalità previste dalla normativa vigente, al seguente recapito: responsabileprotezionedati@aifa.gov.it.

Art. 13

(Norme di salvaguardia)

1. L'Agenzia si riserva in ogni caso la possibilità, in qualunque momento, di revocare, modificare, sospendere o non dare seguito alla presente procedura concorsuale ove sopravvengano circostanze anche di carattere normativo che, a suo insindacabile giudizio, siano valutate ostative al prosieguo della stessa, ivi compresa la sopravvenuta indisponibilità dei posti.

2. Al fine di tutelare la salute dei candidati e del personale impegnato in tutte le fasi delle prove concorsuali i partecipanti sono tenuti al rispetto di tutte le eventuali misure di sicurezza individuate da questa Agenzia.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme vigenti sullo svolgimento dei pubblici concorsi.

4. Il presente bando sarà pubblicato sul "*Portale unico del reclutamento*" (inPA), raggiungibile al link www.inPA.gov.it e sul sito istituzionale dell'Agenzia Italiana del Farmaco all'indirizzo internet www.aifa.gov.it.

5. Avverso il presente bando di concorso è proponibile, in via amministrativa, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, ricorso straordinario al Capo dello Stato ovvero, in sede giurisdizionale, impugnazione al Tribunale amministrativo del Lazio, entro sessanta giorni dalla stessa data.

6. Si invitano i candidati a tenersi costantemente aggiornati attraverso la consultazione sul “*Portale unico del reclutamento*” (InPA), e sul sito istituzionale dell’Agenzia Italiana del Farmaco.

Roma,

Il Direttore Amministrativo

Giovanni Pavesi